

# **COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO**

*Provincia di Catanzaro*



## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE**

**(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 07.05.2010)**

### **Art. 1**

#### **GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO**

Il servizio dell'acqua potabile è esercitato dal Comune in economia in base alle vigenti disposizioni legislative per l'assunzione diretta dei Pubblici Servizi da parte del Comune.

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

### **Art. 2**

#### **OPERAZIONI DI IMPIANTO E MANUTENZIONE**

Le operazioni riguardanti la manutenzione della rete dell'acquedotto comunale saranno effettuati da un idraulico fontaniere dipendente o da un altro idraulico autorizzato per iscritto dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme vigenti. Il personale comunale addetto alla conduzione dell'acquedotto (fontanieri ecc.) o dipendente da impresa privata cui sia stata affidata in appalto la conduzione dello stesso, dovrà munirsi di idonea documentazione di idoneità sanitaria come da art.14 della Legge 283/62 e sottoporsi alle vaccinazioni di Legge (art.38 DPR 327/80).

### **Art. 3**

#### **VIGILANZA**

La vigilanza sul servizio dell'Acquedotto, per quanto riguarda le norme e le prescrizioni igieniche, è di competenza del Servizio IPATSLL della ASP n° 7 di Catanzaro che disporrà periodiche analisi chimico batteriologiche e fisiche secondo le norme vigenti e riferirà al Sindaco per i provvedimenti del caso.

Il Comune di Caraffa di Catanzaro in osservanza del D.Lgs 31/01 adotta il piano di autocontrollo effettuando a cadenza trimestrale le analisi delle acque destinate al consumo umano.

### **Art. 4**

#### **GENERALITA' SUI CONTRATTI**

Chiunque, persona fisica o persona giuridica, abbia diritto ad usufruire dei servizi inclusi nel Servizio acquedotto e delle attività connesse sensi del presente Regolamento è tenuto a sottoscrivere un contratto di

somministrazione, in forma scritta, con il Comune riguardante le prestazioni richieste.

Il contratto, redatto, di norma, su moduli prestampati dal Comune assume validità all'atto della sottoscrizione da parte dell'Utente e solo se egli:

- a) ha espressamente dichiarato di avere la legittima disponibilità dell'immobile per il quale i servizi sono erogati;
- b) ha espressamente accettato il presente Regolamento, che si intende integralmente trascritto nel contratto, ancorché non fisicamente allegato.

## **Art. 5**

### **TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

Nelle domanda di allacciamento ai servizi richiesti, nonché, per le fognature, devono essere redatte su appositi moduli da richiedersi presso gli uffici comunali o disponibili sul sito ufficiale del Comune ([www.Comunedicaraffa.cz.it](http://www.Comunedicaraffa.cz.it)). Nella domanda di autorizzazione, quando prevista, deve essere indicato il nominativo della persona fisica o giuridica alla quale sarà intestato il contratto.

Con l'attivazione dell'allacciamento la persona indicata ne assume la piena titolarità con i connessi obblighi e diritti, a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento.

Il contratto è stipulato, alternativamente:

a) quando trattasi di singola unità immobiliare : con il proprietario, con l'usufruttuario, con l'affittuario o con la persona occupante a qualunque titolo giuridicamente valido;

b) quando trattasi di immobili in condominio : con l'amministratore legalmente nominato oppure, in mancanza, con uno solo degli occupanti a titolo giuridicamente valido che si impegna senza riserve anche per gli altri utenti o per tutti gli occupanti le singole unità immobiliari;

c) quando trattasi di cantieri di costruzione : con l'impresa esecutrice o con il proprietario della costruzione.

Se l'utente è persona giuridica, il contratto è stipulato con il legale rappresentante ovvero con persona fisica da quest'ultimo autorizzata, munita di apposita delega indicante il potere di rappresentanza.

Il Titolare del contratto ha facoltà di indicare, al momento della stipula od in seguito, ai soli fini della ricezione della corrispondenza, un diverso soggetto quale destinatario delle fatture e delle eventuali comunicazioni, senza che si costituisca nei confronti di quest'ultimo alcun vincolo contrattuale.

I richiedenti dovranno altresì indicare l'eventuale presenza di un impianto privato per l'utilizzo di acque sotterranee da pozzo con l'indicazione degli estremi di rilascio della concessione dell'Ente preposto (Provincia) e deve

inoltre autocertificare ai sensi del DPR 445/00, che la relativa tubazione è indipendente da quella alimentata dall'acquedotto comunale. Infine si dovrà indicare la presenza di serbatoi di accumulo ad uso industriale e zootecnico specificando la capienza.

## **Art. 6**

### ***DURATA E VARIAZIONI DELLA TITOLARITA' DELL'UTENZA***

Il contratto di somministrazione avrà la durata di anni uno.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di uguale periodo, a meno che una delle parti ne dia disdetta con lettera raccomandata, posta certificata o a mano protocollata almeno tre mesi prima della scadenza.

La titolarità dell'utenza può essere modificata solo con l'espressa accettazione dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nel presente articolo.

Si ha voltura dell'utenza in caso di recesso da parte del titolare del contratto con contestuale subentro di un nuovo titolare.

La voltura ha effetto solo se il recesso è comunicato al Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento e se il titolare subentrante stipula un nuovo contratto di fornitura. In caso contrario, risponde in solido di tutti gli impegni contrattuali il titolare precedente. La voltura ha effetto dalla data della lettura conclusiva del contatore da parte del dipendente addetto comunale.

Il nuovo titolare dell'utenza è tenuto al pagamento del deposito cauzionale, spese per diritti di voltura, per la parte a suo carico.

Si ha subentro nel contratto nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. Il subentro è riservato al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con il titolare alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso; tale situazione deve essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve, in ogni caso, stipulare un nuovo contratto, con pagamento solo delle spese di voltura per la parte ad esso relativa.

In caso di morte del titolare del contratto, i suoi eredi od aventi causa, sono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dal cliente deceduto e sono tenuti ad informare il Comune nel termine di due mesi dell'avvenuto decesso e a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora, invece, il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che questo sia stato comunicato dagli interessati, dà congruo avviso agli interessati ed ha diritto di sospendere la fornitura dell'acqua fino alla stipula di un nuovo contratto.

Il contratto non può mai intendersi risolto per il fatto soltanto che il fabbricato servito sia trasferito ad altro proprietario, usufruttuario od utilizzatore a titolo legittimo.

L'avvenuto trasferimento deve essere comunicato formalmente al Comune sia dal titolare cessante sia dal cessionario e fino a tale comunicazione il titolare cessante, i suoi eredi ed aventi causa restano obbligati al contratto fino alla sua

scadenza naturale.

## **Art.7**

### ***Risoluzione del contratto e recesso***

I contratti possono essere risolti dalle parti per giusta causa con preavviso di 60 giorni, dato per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante sottoscrizione di apposito modulo fornito dal Comune.

La risoluzione del contratto comporta la chiusura e la rimozione del contatore dell'acqua potabile entro i tempi previsti dal Comune.

Il Comune emetterà l'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore o della disattivazione del contatore, l'addebito degli oneri di chiusura del contatore o di disattivazione e la restituzione eventualmente del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.

Al fine dell'esecuzione della disattivazione, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al personale del Comune. In caso di impossibilità di accesso al contatore, restano nel frattempo validi tutti gli obblighi contrattuali del titolare dell'utenza.

Nel caso di scarico industriale il contratto d'allacciamento è risolto di diritto in caso di revoca dell'autorizzazione allo scarico disposta dall'Autorità competente.

## **Art. 8**

### ***USI DELL'ACQUA***

L'acqua potrà essere richiesta e concessa per uso domestico e per impianti antincendio. E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'acqua anche per usi industriali, commerciali, produttivi, zootecnici e piscine, fissandone di volta in volta le condizioni. Le concessioni per usi industriali, commerciali, produttivi, artigianali saranno sempre revocabili previo un congruo preavviso se quelle per uso domestico assorbissero la potenzialità dell'Acquedotto.

L'uso cui l'acqua è destinata deve essere sempre espressamente dichiarato sulla domanda e sul contratto di somministrazione, così pure dovranno essere dichiarate l'esistenza e la capacità degli accumuli ( serbatoi ad uso industriale e zootecnico).

Le dichiarazioni dovranno essere aggiornate in caso di variazioni in corso di abbonamento. In ogni caso l'alimentazione delle piscine e di altri eventuali serbatoi di accumulo ad uso industriale e zootecnico potranno avvenire solo nelle ore notturne, tra le ore 22 e le ore 6, in modo da non interferire con

l'esercizio della rete negli orari di punta e l'Amministrazione comunale potrà richiedere l'installazione di temporizzatori automatici sigillati.

Nel corso della fornitura l'uso cui l'acqua è destinata potrà essere variato previa stipulazione di un nuovo contratto di somministrazione.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli indicati nel contratto di somministrazione

I trasgressori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria, salvo le azioni civili spettanti al Comune per il pagamento dell'acqua o per danni arrecati.

Periodicamente verranno eseguiti controlli programmati dei contatori delle utenze sia per campione che mirati.

Anche tutte le utenze pubbliche (municipio, asilo, scuole ecc.) saranno dotate di contatore, al fine di poter quantificare e controllare i consumi reali globali.

## **Art.9**

### **MODO E FORNITURA DELL'ACQUA**

La fornitura dell'acqua viene fatta a contatore, indicante la quantità di acqua effettivamente erogata.

Nelle strade e piazze ove esiste la conduttura pubblica dell'acqua potabile, il Comune fornisce l'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento a fronte dei corrispettivi stabiliti per l'attivazione e l'erogazione del servizio.

Il rifiuto del Comune della fornitura può essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.

Il rifiuto dell'allacciamento è comunicato nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di condutture stradali di distribuzione o provviste di condutture con caratteristiche insufficienti, il Comune può accogliere con riserva le richieste d'allacciamento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, destinate all'estensione delle reti.

L'acqua potabile viene altresì fornita con contratto provvisorio ad USO CANTIERE rilasciato al titolare del permesso di costruire o della DIA.

Tale contratto potrà essere intestato anche alla ditta esecutrice dei lavori.

La durata di tale contratto seguirà il termine previsto nel permesso di costruire o nella DIA. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione di disdetta si procederà d'ufficio al distacco.

Il diritto all'allacciamento ai sensi del presente Regolamento sussiste solo se l'immobile da allacciare è in regola con la normativa urbanistica(DIA o permesso di costruire) e ciò indipendentemente dall'eventuale impegno del richiedente a contribuire a tutte le spese necessarie all'allacciamento.

Nel caso di nuove lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, il Comune è obbligato alla fornitura d'acqua potabile solo nei limiti delle disponibilità della rete acquedottistica esistente o delle previsioni di estensione e potenziamento programmate dal Comune.

### **Art. 10**

#### **DERIVAZIONI ABUSIVE**

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati prima del contatore o, in assenza dello stesso.

E' pertanto vietato, ed è considerato abusivo, l'uso dell'acqua potabile per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua sono assoggettati al pagamento della penalità prevista dallo stesso articolo del presente Regolamento, salvo la facoltà del Comune di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno ma solo di tempestiva comunicazione all'Utente, ove ciò sia possibile.

Sono rigorosamente vietati, e perciò considerati abusivi:

- a) i prelievi d'acqua dalle fontane, fontini e fontanelli pubblici per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, quelli effettuati mediante applicazione alle bocche erogatrici predette di tubazioni, anche solo provvisorie, allo scopo di convogliare acqua;
- b) i prelievi d'acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non da parte di persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) i prelievi d'acqua dagli idranti antincendio per uso pubblico, se non per spegnimento d'incendi; il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, determinano, oltre all'applicazione delle penalità previste dal presente Regolamento, l'obbligo del pagamento dei quantitativi abusivamente prelevati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d'uso prevalente.

### **Art.11**

#### **SOSPENSIONE DELLA FORNITURA D' ACQUA**

La fornitura dell'acqua potabile può essere sospesa dal Comune in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora intervengano guasti improvvisi, eccezionali

circostanze, ragioni tecniche od igieniche, situazioni di pericolo imminente per persone o cose. In questi casi il Comune è tenuto a ripristinare l'erogazione dell'acqua potabile nel più breve tempo possibile e l'Utente non può avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

Solo in caso di manutenzione programmata che prevedono l'interruzione del servizio, il Comune provvederà ad avvertire gli Utenti, secondo le modalità previste dall'art.28 del presente Regolamento.

La fornitura dell'acqua potabile viene, inoltre, sospesa per le seguenti cause imputabili all'Utente:

- a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri;
- b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile o per un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto ;
- c)Prelievi abusivi d'acqua;
- d)Cessione dell'acqua a terzi;
- e) Irregolarità nell'esecuzione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
- f) Opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore ;
- g)Opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune;
- h) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà pubblica;
- i) Manomissione dei sigilli del contatore;
- j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora ;
- k)Mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche richieste dal Comune, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose ed anche nel caso in cui l'utente non ottemperi all'obbligo di spostamento del contatore all'esterno;

Nei casi sopraesposti la sospensione della fornitura è disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'Utente non abbia già provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), g), h) ed i). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera e).

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, non facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Comune potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere né rimuovere il contatore, il contratto potrà, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R inviata all'Utente, essere unilateralmente risolto dal Comune, che sarà legittimato a richiedere la restituzione del contatore.



## **Art.12**

### **RIATTIVAZIONE DELL' UTENZA**

L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica precedentemente cessata per disdetta deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto a suo nome nonché al pagamento dei diritti di riattivazione stabiliti dal Comune e dal deposito cauzionale.

L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica precedentemente cessata per morosità deve provvedere al pagamento di quanto dovuto oltre ai diritti di riattivazione.

## **Art. 13**

### **PRESA**

Costituiscono la "presa" le opere di derivazione dalla condotta pubblica di distribuzione fino alla valvola di arresto, installata dopo il contatore, valvola compresa.

Costituisce il "gruppo di alimentazione" il complesso formato dal solo contatore e relativa valvola di arresto. La presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto, pertanto tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà pubblica, rinunciando l'Utente ad ogni privilegio di legge in proposito.

E' assolutamente vietato all'Utente manomettere, eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni ed ogni altro intervento su apparecchiature, tubazioni od altri accessori di proprietà pubblica senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. In caso di violazione il Comune dispone l'immediata sospensione della fornitura d'acqua.

L'utente è considerato come comodatario responsabile della presa di proprietà pubblica e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo ed ogni evenienza simile della parte di presa esistente sulla proprietà privata a cui l'utenza si riferisce.

Pertanto egli dovrà adottare tutte quelle precauzioni affinché detta parte di presa, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo. Qualora si verificassero questi od altri inconvenienti o guasti di qualsiasi genere alla parte di presa posta anche nella proprietà privata, l'Utente deve darne immediatamente avviso al Comune e procedere a proprie spese per le riparazioni, ripristini od i provvedimenti del caso. Se a seguito di tale intervento

si dovessero cagionare danni a terzi l'utente rimane unico obbligato.

In caso di rimozione abusiva e/o smarrimento o manomissione del contatore, l'Utente risponderà al Comune del danno subito per mancata custodia del medesimo, rifondendo tutte le spese sostenute dal Comune stesso.

La responsabilità e la manutenzione dei pozzetti e degli alloggiamenti del contatore, a servizio dell'utenza, ubicati nelle proprietà pubbliche o private, sono a carico dell'Utente.

E' vietata la concessione di presa d'acqua su terreni sprovvisti di costruzioni ad uso residenziali o produttivi.

E' altresì vietata la concessione di presa d'acqua su fabbricati privi del permesso di costruire o DIA.

#### **Art.14**

### **COSTRUZIONI ED USO DELLA PRESA**

Tutte le opere necessarie per l'esecuzione della presa, a partire dalla rete di distribuzione e sino alla valvola di arresto, installata dopo il contatore, sono eseguite dal richiedente a proprie spese con le modalità ed i materiali stabilite dal Comune.

All'origine di ogni presa è installata una valvola di intercettazione che può anche, eccezionalmente, essere ubicata prima del contatore. All'Utente è vietato nel modo più assoluto la manovra, con qualsiasi mezzo, di detta valvola.

All'estremità opposta della diramazione di presa, all'inizio della proprietà privata e nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica (in pozzetto o sul muro frontale esterno del fabbricato, nel punto di ingresso dell'allacciamento), il Comune colloca il contatore e, subito dopo, una valvola di arresto, che l'utente può manovrare per le proprie necessità.

Se si dovessero installare più derivazioni in un'unica posizione, il Comune, qualora lo ritenga necessario, può autorizzare un solo allacciamento dalla condotta stradale e costruire poi all'esterno della proprietà le varie derivazioni per le singole utenze (collettore).

Anche in questo caso tutti i contatori sono collocati, raggruppati, in area di proprietà privata condominiale o comune a tutte le utenze servite, nella posizione già definita precedentemente.

Tutti i contatori a servizio dell'edificio devono sempre risultare in posizione adatta per una facile ispezione e lettura, al riparo dal gelo e dall'eccessivo calore, dalla pioggia o da altre condizioni non idonee.

Il Comune medesimo declina qualsiasi responsabilità in caso di errori nella fatturazione dovuti ad erroneo allacciamento da parte dell'Utente dei singoli impianti interni ai relativi stacchi.

## **Art. 15**

### **OPERE DI DERIVAZIONE DELLA TUBAZIONE STRADALE**

Tutte le opere idrauliche di allaccio, diramazione, manutenzione e riparazione guasti a partire dalla presa posta sulla conduttura idrica comunale, saranno eseguite dal Privato a proprie spese mediante imprese qualificate.

## **Art. 16**

### **PRESE IMPIANTI INTERNI**

Nel pozzetto contatore verranno installate le seguenti apparecchiature:

- Il contatore che sarà sempre preceduto, a monte, da un rubinetto di arresto predisposto per la sigillatura.
- A valle del contatore verranno installati una valvola di arresto, un rubinetto e uno scarico.

Le apparecchiature di cui sopra, che potranno raggruppare in unico corpo e racchiusi all'interno di una cassetta munita di sportello, anche due o più delle funzioni descritte, saranno di tipo approvato dall'Amministrazione dovranno essere collocati all'esterno.

Il Comune si riserva di imporre quelle norme particolari che riterrà necessarie nell'interesse del servizio pubblico, privato e dell'igiene.

La distribuzione dovrà essere fatta per mezzo di tubi di ferro zincato o bitumato, di polietilene o di altro materiale idoneo, senza l'impegno di serbatoi, fatta eccezione delle eventuali casse d'aria o serbatoi tenuti costantemente sotto pressione (autoclavi).

Non vi dovranno essere collegamenti diretti della condotta dell'acqua potabile con condotti di fogna o altre condutture d'acqua non proveniente dalla rete idrica comunale.

Qualora esista nello stabile anche un impianto privato di sollevamento d'acqua del sottosuolo, esso dovrà corrispondere a tutte le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti in materia e le relative tubazioni dovranno essere assolutamente indipendenti da quelle alimentate dal civico acquedotto.

Il personale dell'Amministrazione a ciò preposto potrà in ogni tempo ispezionare e verificare le diramazioni interne di distribuzione ed imporre quelle opere, quei provvedimenti che ritenesse necessari, pena la sospensione del servizio dell'acqua in caso di inadempimento.

E' altresì vietato usare le tubazioni dell'acqua per messa a terra degli impianti elettrici o comunque alimentata da corrente elettrica.

## **Art. 17**

### **FORNITURA DEI CONTATORI**

La scelta del tipo di contatore è di esclusiva spettanza dell'Amministrazione Comunale che fisserà anche, per ogni utente, la portata del contatore. I contatori sono forniti esclusivamente dal Comune che, all'atto dell'allacciamento ne addebiterà il costo all'Utente e provvederà poi alla loro manutenzione ordinaria dietro corrispettivo incluso nella tariffa in vigore.

In caso di rottura o malfunzionamento, il Comune provvederà alla sostituzione dei contatori con altri di diversa o uguale portata a suo esclusivo giudizio, senza altro addebito per l'utente. Gli Utenti sono consegnatari dei contatori e responsabili della loro buona conservazione nonché di qualunque danno arrecato, anche a terzi.

### **Art. 18**

#### **POSIZIONAMENTO DEI CONTATORI**

I contatori verranno collocati sul suolo di proprietà privata o previa autorizzazione sul suolo pubblico, dentro una nicchia o un pozzetto da costruirsi a spese e cura dell'Utente, delle dimensioni minime di cm. 50x70. Il pozzetto o nicchia dovrà essere disposto nel punto più prossimo alla condotta stradale, non esposto al gelo o addossato alla recinzione della proprietà, esternamente a questa, e in posizione tale da essere facilmente accessibile al personale dell'Amministrazione.

Nelle zone esterne al centro abitato, il pozzetto deve essere posto come sopra e comunque ad una distanza non superiore a 5 metri dalla condotta Comunale. Gli utenti già titolari di contratti di somministrazione di acqua e che hanno anche i contatori collocati all'interno della proprietà privata, dovranno provvedere a posizionare gli stessi all'esterno a propria cura e spese entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'utente dovrà dare comunicazione dell'inizio dei lavori per il riposizionamento del contatore e ottenendo l'autorizzazione, controllo e sigillatura da parte dell'Amministrazione.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di riposizionamento all'esterno dei contatori procederà il Comune previo avviso della sospensione della fornitura come previsto dall'art.11 del presente regolamento.

Infine gli utenti non potranno rimuovere i contatori né collocarli altrove, né comunque manometterli senza l'autorizzazione dell'Amministrazione e senza l'intervento del personale Comunale.

### **Art. 19**

#### **GUASTI**

In caso di guasto al contatore per cause non imputabili all'utente quest'ultimo dovrà darne immediato avviso al Comune il quale procederà con immediatezza alla sostituzione mentre per cause imputabili all'utente quest'ultimo ha sempre

l'obbligo di comunicare il guasto al Comune, il quale procederà alla sostituzione all'addebito in fattura del costo del contatore.

In caso di guasto sull'allaccio, se il titolare del contratto di somministrazione non dovesse provvedere all'esecuzione dei lavori di ripristino del guasto entro 24 ore dalla comunicazione effettuata dagli uffici competenti, l'Amministrazione provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori addebitando le spese all'utente. Se il guasto dovesse verificarsi all'interno della proprietà privata l'utente dovrà garantire l'accesso per il ripristino da parte del personale autorizzato dal Comune, sempre con addebito delle spese all'utente.

Pertanto l'utente dovrà porre la massima cura nella ricerca immediata ed eliminazione del guasto, in quanto in caso di sproporzionati consumi che potessero essere rilevati, l'utente sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dai tempi e modo della sua venuta a conoscenza.

## **Art. 20**

### **VERIFICHE AL CONTATORE**

Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica che è effettuata dal Comune con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate.

Nel caso in cui si rendesse necessario, per effettuare la verifica, rimuovere il contatore, questo è sostituito con un nuovo apparecchio previa comunicazione all'Utente.

Se dalla verifica, eseguita anche in contraddittorio, la lettura del contatore risulta esatta, l'Utente è tenuto, a titolo di contributo alle spese di verifica, al pagamento di un corrispettivo fissato dal Comune, che è addebitato nella prima fattura utile. Se il contatore risultato idoneo fosse già stato sostituito, oltre al corrispettivo previsto per la verifica, all'Utente è addebitato anche l'intervento per l'installazione del nuovo contatore, qualora volesse mantenerlo in sostituzione di quello verificato.

Quando fosse, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento del contatore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, è sostituito a spese del Comune, su cui gravano anche tutte le altre spese della verifica.

I contatori possono essere sottoposti a verifica quando la misura dei consumi eccede una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto alla media dei consumi stessi. Se il contatore risulta inesatto, il consumo effettivo è ricostruito, per il periodo trascorso dall'ultima lettura o autolettura, sulla base di più letture successive alla sostituzione dell'apparecchio, quando la disfunzione si verifica nel primo anno di fornitura; oppure è rapportato a quello riscontrato nello stesso periodo dell'anno o degli anni precedenti a quello in cui si rileva l'errore, quando il malfunzionamento si verifica negli anni successivi al primo.

I criteri di ricostruzione dei consumi indicati si applicano anche in caso di

contatore fermo o malfunzionante per manomissione o per qualsiasi altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dal Comune, ferme restando le responsabilità dell'Utente e le sanzioni per dolo o colpa previste a suo carico dal presente Regolamento.

**Art.21**  
**NULLA OSTA PER SERVITU'**

Nel caso che l'esecuzione di un allacciamento idrico o fognario comporti la posa di tubazioni o altri dispositivi su terreni di terzi, il richiedente l'allacciamento ha l'onere di assicurare la costituzione di una servitù, a termini di legge, a favore del Comune.

La servitù deve essere costituita con atto scritto, che deve essere allegato alla domanda; in mancanza l'Amministrazione comunale ha il diritto di rifiutare l'allacciamento.

Tutte le spese di costituzione della servitù, incluso l'indennizzo al proprietario del fondo servente, sono a carico del richiedente l'allacciamento. La servitù si intende validamente costituita ai fini dell'esecuzione dell'allacciamento solo quando il richiedente dimostri di aver corrisposto al proprietario del fondo servente le somme dovute.

Il contratto di servitù deve espressamente indicare che l'utente ha il diritto di eseguire tutte le opere necessarie per l'esecuzione dell'allacciamento. Il Comune deve avere il libero accesso in ogni momento alle opere ed impianti, con il personale ed i mezzi necessari, per gli interventi di conduzione e manutenzione delle opere medesime e di eseguire ogni tipo di intervento necessario ai fini del corretto esercizio dell'allacciamento secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.

**Art. 22**  
**BOLLI E TASSE**

Le spese di bollo, registrazione e tasse delle polizze di abbonamento, vulture, quietanze e qualsiasi altra tassa o diritto che venisse imposta sui contratti e sulle utenze d'acqua, sui contatori, ecc. saranno ad intero carico dell'Utente.

**Art. 23**  
**RETE ANTINCENDIO**

A seguito di apposita domanda da presentarsi al Comune, potrà essere concessa, negli edifici civili ed in quelli industriali, una speciale derivazione per alimentazione rete antincendio.

La presa d'acqua sul tubo pubblico e la diramazione per rete antincendio avranno diametro interno determinato dall'Amministrazione e ciò in relazione anche alle caratteristiche della tubazione pubblica su cui effettuare la presa. Resta inteso che gli Utenti hanno diritto di valersi delle bocche antincendio senza però responsabilità alcuna da parte del Comune, sia per la pressione di rete che per l'efficacia del getto, come pure per le condizioni e stato della condotta principale e secondarie.

Anche le derivazioni per reti antincendio verranno poste sotto contatore, da installare in idoneo pozzetto da ubicarsi con i medesimi criteri di cui all'art.16. In tale pozzetto, che dovrà avere adeguate dimensioni fissate dall'Ufficio Tecnico Comunale, verrà in generale ubicato sia il contatore per la diramazione dell'impianto antincendio che quello per la normale derivazione di utenza, collegata alla precedente a valle del contatore.

Entrambi i contatori saranno preceduti da un rubinetto di arresto predisposti per eventuali sigillatura, mentre a valle verranno montati nell'ordine valvola di ritegno, rubinetto di arresto e uno scarico.

Ogni rete antincendio dovrà essere equipaggiato con un gruppo attacco motopompa W.FF. con almeno un idrante soprassuolo a due sbocchi con un gruppo attacco motopompa. Anche per queste derivazioni, per quanto riguarda l'esecuzione delle opere idrauliche e murarie e la successiva loro manutenzione vale quanto riportato agli artt.13-14-15-16.

Il personale dell'Amministrazione potrà in ogni momento verificare il numero delle bocche da incendio installate.

Nelle diramazioni per rete antincendio l'uso dell'acqua è consentito solo per uso antincendio; in questo caso che deve essere sollecitamente segnalato all'Amministrazione e comprovato da idonea documentazione (denuncia all'assicurazione, dichiarazione funzionari W.FF. ecc.), l'uso dell'acqua è gratuito. L'uso abusivo d'acqua dall'impianto antincendio, senza idonea certificazione d'incendio, verrà invece fatturato applicando la massima tariffa in vigore aumentata del 50%.

#### **Art. 24**

#### **CONTEGGIO DEL CONSUMO SUPPLEMENTARE**

Il calcolo della quantità d'acqua consumata dall'utente, giuste le indicazioni del contatore, viene di norma eseguito annualmente per tutte le utenze ed i dati relativi vengono iscritti in apposito registro.

Quando il consumo eccede il minimo sottoscritto dal contratto, l'Utente è tenuto a pagare il consumo supplementare a prezzo di tariffa. La tariffa vale anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili ecc.)

## **Art.25**

### **CONTROLLI E VERIFICHE**

L'Amministrazione Comunale si riserva di far procedere in ogni tempo, a mezzo di personale incaricato, all'ispezione ed alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti esterni ed interni. Se a seguito di tale verifica si rileva che la lettura del contatore dovesse essere ferma alla lettura precedente si procederà come previsto nell' art.20 del presente regolamento.

## **Art. 26**

### **PAGAMENTO DEI CANONI DI ABBONAMENTO E CONSUMO**

Il Comune provvede direttamente oppure attraverso il Concessionario della riscossione alla fatturazione del dovuto, a fronte di avvisi di pagamento, per i servizi prestati all'Utente in base al contratto o ai contratti, applicando le tariffe approvate con Delibera di Giunta (art.42 D.Lgs 267/00) a partire dalla data in cui entrano in vigore, di norma al 1° gennaio di ciascun anno.

Gli avvisi sono inviati al domicilio dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.

La periodicità della fatturazione è annuale. Nel caso di variazioni dei corrispettivi del Servizio, dovute a motivi tariffari o fiscali con scadenze diverse da quelle ordinarie, il Comune non è obbligato alla contestuale rilevazione dei consumi; è, tuttavia, facoltà dell'Utente comunicare la lettura effettiva del contatore affinché il Comune ne tenga conto in sede di conguaglio annuale.

Il pagamento della fattura non libera l'Utente dall'addebito d'eventuali precedenti consumi o prestazioni non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.

Le fatture, oltre all'indicazione dei consumi effettuati, accertati con i metodi previsti dal presente Regolamento, ed all'importo da pagare calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono anche gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità e arretrati.

Il pagamento deve essere fatto dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse .

Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo devono essere rivolti al Comune entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

## **Art. 27**

### **SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER RITARDATO PAGAMENTO**



Perdurando la mora nel pagamento oltre i termini stabiliti negli avvisi di pagamento di cui al precedente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere, la somministrazione dell'acqua sigillando il rubinetto appositamente predisposto, previa comunicazione scritta e senza pregiudizio in ogni successiva azione di rivalsa per danni e spese.

L'utente inadempiente al pagamento non potrà pretendere indennità di sorta per l'avvenuta sospensione dell'erogazione dell'acqua.

### **Art. 28**

#### **LIMITAZIONI DEL SERVIZIO**

Tutte le forniture di acquedotto possono essere soggette, in casi di necessità e per particolari periodi a restrizioni fissate con apposita Ordinanza del Sindaco.

### **Art. 29**

#### **DEPOSITO DI GARANZIA**

Sarà in facoltà del Comune, su deliberazione della giunta Comunale, di richiedere agli Utenti, prima dell'inizio della concessione il versamento di una somma infruttifera a titolo di deposito di garanzia, pari a un canone annuo di abbonamento. Tale somma verrà trattenuta dal Comune a garanzia del pagamento di tutti i suoi crediti per il servizio dell'acqua potabile, potendone usare fino alla concorrenza dei propri crediti liquidi.

Il deposito sarà poi rimborsato senza interessi alla fine della concessione sempre che l'Utente abbia soddisfatto tutti i suoi obblighi verso il Comune.

### **Art. 30**

#### **INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO PER CAUSE ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Per evitare le interruzioni del servizio di acquedotto a causa di opere, non attinenti direttamente all'impianto stesso ed eseguite da ditte esterne con negligenza o imperizia, si prevede, previo deposito cauzionale, un addebito alle ditte responsabili delle rotture e delle interruzioni nella misura di € 1500,00.

### **Art. 31**

#### **VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI**

La mancata osservanza da parte degli Utenti di una qualsiasi delle norme e condizioni stabilite dal presente Regolamento, per le quali già non provvedano gli articoli precedenti, dà diritto all'Amministrazione, di sospendere l'erogazione dell'acqua come previsto dall' art.11 del presente Regolamento.

### **Art. 32**

#### **MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Il Comune si riserva di modificare e completare in ogni tempo le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che riterrà, a suo esclusivo giudizio, necessarie ed opportune nell'interesse pubblico e privato. Tali prescrizioni addizionali si intenderanno obbligatorie anche per coloro che sono già beneficiari di concessioni d'acqua, salvo il diritto di rescindere il contratto come previsto dalla legge.

### **Art. 33**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Gennaio 2010 ai sensi dell' art.53 comma 16 Legge n° 388 del 23/12/2000 come sostituito dall' art.26 Legge n° 448 del 28/12/2001.